

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI COMPETENZA REGIONALE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.**

Con deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204 dell'8 agosto 2008 e n. 1192 del 5 maggio 2009, la Direzione Urbanistica è stata individuata quale struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo regionale di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 in ordine agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza rispettivamente maggiore o uguale a 60 kW e maggiore o uguale a 20 kW che debbano acquisire altre autorizzazioni oltre quelle comunali.

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di ricevimento dell'istanza, ed il termine massimo per la conclusione del procedimento non può, di norma, ai sensi del comma 4, art. 12, del d.lgs. 387/2003, superare i centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
2. Verifica della documentazione essenziale;
3. Avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi;
4. Svolgimento della conferenza dei servizi;
5. Istruttoria di competenza regionale;
6. Conclusione del procedimento.

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

L'istanza, relativa all'installazione e l'esercizio dell'impianto, ovvero alla modifica, al potenziamento o alla riattivazione deve essere presentata, tenuto conto di quanto previsto all'**allegato B**, alla *Segreteria Regionale Ambiente e Territorio della Regione del Veneto, Palazzo Linetti, Calle Priuli 99, Cannaregio - 30121 Venezia* che la trasmette entro 5 giorni alla Direzione Urbanistica.

2. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, ricevuta la domanda da parte della Segreteria all'Ambiente e Territorio, verifica entro 10 giorni la completezza e conformità della domanda presentata alla documentazione essenziale prevista all'**allegato B**.

Nel caso l'esito della verifica sia positivo, si procede con gli adempimenti di cui al punto 3 e ad effettuare l'istruttoria tecnico – amministrativa.

Nel caso in cui, invece, si riscontri la mancanza di uno o più documenti indicati nell'**allegato B**, il Dirigente della Direzione Urbanistica trasmette al richiedente una comunicazione dei motivi ostativi all'esame della domanda con la richiesta di provvedere al completamento della documentazione. In tal caso il termine di centottanta giorni previsto per la conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della Segreteria all'Ambiente e Territorio, della documentazione mancante.

In assenza della trasmissione di quanto richiesto, il provvedimento con il quale si chiude il procedimento per l'assenza, anche parziale, della documentazione essenziale, è assunto dal Dirigente della Direzione Urbanistica.

3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Il Dirigente della Direzione Urbanistica, comunica al proponente l'avvio del procedimento e, contestualmente, indice e convoca la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). L'atto di convocazione della conferenza di servizi precisa:

- luogo, giorno e ora dell'incontro;

- ubicazione, tipologia e caratteristiche dimensionali dell'impianto;
- il rappresentante regionale nominato a presiedere la conferenza di servizi;
- l'eventuale individuazione di altri soggetti pubblici e privati ai quali trasmettere copia della documentazione presentata alla Regione;
- l'elenco dei soggetti pubblici e privati interessati.

A puro titolo indicativo, possono essere invitati alla conferenza di servizi:

- il Comune o i Comuni competenti per territorio;
- la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (nel caso di competenza ai sensi dei Titoli II e III del d.lgs 42/04), ovvero la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (per quanto previsto al Titolo II del d.lgs 42/04), ovvero la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, (per quanto previsto al Titolo III del d.lgs 42/2004);
- l'Ispettorato Territoriale Veneto del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (per la verifica di interferenze con linee elettriche di interesse nazionale);
- la Direzione Generale dell'Energia e Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario, Idrocarburi e Geotermia del Ministero dello Sviluppo Economico - (per la verifica di eventuali siti minerari autorizzati o in corso di autorizzazione da parte del Ministero);
- l'Agenzia del Demanio - Filiale del Veneto;
- la Provincia competente per territorio (in particolare per gli aspetti urbanistici, per quanto previsto dalla l.r. n. 24/91 sugli elettrodotti, in rapporto alle strade provinciali, ecc...);
- l'Autorità di Bacino;
- l'Ente Parco Nazionale o Regionale;
- il Consorzio di Bonifica;
- il Gestore della rete elettrica (Terna, ENEL);
- le Società che gestiscono i sottoservizi presenti sull'area (per le possibili interferenze);
- le Strutture regionali interessate (Unità di Progetto Energia, Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - Unità Complessa V.I.A., Direzione Difesa del Suolo, Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, Direzione Geologia e Attività Estrattive, Unità Periferica Genio Civile, Servizio Forestale Regionale, ecc).
- gli Enti di gestione di infrastrutture stradali e di trasporto (ANAS, Veneto Strade, FS, Autorità Portuali; Aeroporti, ecc.).

Alla Conferenza di servizi sono invitati anche i soggetti proponenti, ai quali è data la possibilità di farsi assistere da tecnici.

Nella prima riunione di conferenza di servizi è illustrato il progetto e possono essere chiesti ai proponenti e ai loro progettisti i chiarimenti necessari.

4. SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di servizi è presieduta dal Dirigente della Direzione Urbanistica, o da suo delegato, il quale nomina un segretario della Conferenza di servizi incaricato della verbalizzazione.

La Conferenza di servizi decide al suo interno le modalità di svolgimento dei lavori.

Ogni Amministrazione pubblica convocata partecipa alla Conferenza di servizi decisoria attraverso un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione rappresentata (comma 6, art. 14 ter, legge 241/1990) fornendone opportuna attestazione.

Il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di servizi è formato, così come stabilito dalla deliberazione n. 1192 del 5 maggio 2009, in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale di cui all'art. 27 della l.r. 11/2004.

Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, il parere della Regione del Veneto da presentare alla Conferenza di servizi è formato in sede di Commissione V.I.A. (di cui all'art. 5 della l.r. 10/1999), contestualmente al parere di compatibilità ambientale, con il coinvolgimento di tutte le strutture regionali competenti.

Nei casi in cui sia richiesta la V.I.A., la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Non si applicano, in tal caso, ai sensi del comma 3, art. 16, L. 241/1990, le disposizioni del comma 2 del medesimo articolo, che prevede la facoltà di procedere indipendentemente dall'espressione del parere obbligatorio da parte di organi consultivi.

5. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA REGIONALE

5.1 Principi generali

L'istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-urbanistico (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). In particolare al fine della formazione del parere regionale potranno essere richiesti specifici pareri alle strutture competenti quali:

- Parchi e Rete Natura 2000 (*Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi*);
- Bonifiche e siti inquinati (*Direzione Tutela dell'Ambiente*);
- Tutela dei boschi e delle foreste (*Direzione Foreste ed Economia Montana*);

Nell'ambito della fase istruttoria, la richiesta di installazione di impianti eolici o fotovoltaici nelle aree sotto indicate, considerate particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico, ambientale e di alto valore naturalistico, è valutata con particolare attenzione rispetto alle finalità istitutive delle stesse, rilevata la mancanza di altre aree maggiormente idonee, le esigenze tecniche ed impiantistiche e le idonee modalità di inserimento ambientale:

- Siti Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- Aree protette ai sensi della L. 06.12.1991 n. 394;
- Siti UNESCO;
- Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del d.lgs. 42/04.

5.2 Impianti ubicati in zona agricola

Nel caso di ubicazione dell'impianto in zona classificata agricola, ferma restando la possibilità di presentare domanda di autorizzazione unica anche da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dovranno essere eseguite le specifiche valutazioni (come previsto al cit. art. 12, c. 7) relative a:

- disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (*Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura*);
- tutela della biodiversità (*Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi*);
- tutela del patrimonio culturale (*Direzione Urbanistica*);
- tutela del paesaggio rurale (*Direzione Urbanistica*).

5.3 Impianti soggetti a VIA

Ai fini di accelerare il procedimento, si ritiene di suggerire l'immediata presentazione della documentazione utile per la Valutazione di Impatto Ambientale, (e quindi senza la preventiva verifica di assoggettabilità), per i seguenti impianti industriali in considerazione della loro rilevante dimensione e dell'ubicazione in ambiti di particolare tutela:

- fotovoltaici con potenza pari o superiore ai 1MW;
- eolici con potenza pari o superiore ai 1MW;
- eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del d.lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i. (ai sensi dell'Allegato 3 lett. c bis) della parte II del d.lgs. 152/06).

5.4 Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto al punto 5.3, gli impianti:

- fotovoltaici non integrati con potenza pari o superiore ai 20kW, ai sensi dell'art. 5, c.8, del D.M. 19/02/2007;
- fotovoltaici ubicati nelle aree protette di cui alla L. 394/91;
- eolici con potenza pari o superiore ai 60kW, esclusi gli impianti formati da più generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 ml e diametro non superiore ad 1 ml;

6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Qualora il procedimento di autorizzazione unica necessiti di variante allo strumento urbanistico comunale, il motivato dissenso espresso dalla Regione in sede di conferenza impedisce l'approvazione della variante e quindi il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi di quanto disposto con circolare regionale 16/01, punto 4.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 2204/2008, il procedimento amministrativo avviato a seguito dell'istanza da parte della Ditta interessata, si conclude con una deliberazione della Giunta regionale di rilascio ovvero di diniego dell'autorizzazione unica valutate le conclusioni della conferenza di servizi.

Tale provvedimento finale sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti o comunque susseguenti alla realizzazione delle opere - ogni altro atto, intesa, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nullaosta o assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e contiene gli obblighi relativi alla costruzione e all'esercizio, nonché l'eventuale approvazione della variante urbanistica (ex cit. art. 12, c. 3), nonché la dichiarazione di pubblica utilità con le relative specificazioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

Il provvedimento finale indica l'obbligo, da parte del soggetto realizzatore e gestore:

- di comunicare alla Regione Veneto (Direzione Urbanistica), nonché al Comune nel quale è ubicato l'impianto, la data di inizio, quella di conclusione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto, entro i relativi successivi 30 giorni;
- di consentire, agli incaricati da Enti pubblici, l'accesso al sito dell'impianto per controlli e verifiche periodiche riguardanti lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell'impianto;
- di trasmettere annualmente alla Regione Veneto (Unità di Progetto Energia), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;
- di comunicare alla Regione Veneto (Direzione Urbanistica), nonché al Comune, la data di cessazione di esercizio dell'impianto, nonché del funzionamento di elementi significativi e dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- di rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, entro dodici mesi dalla cessazione del funzionamento dell'impianto, di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- di presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, il piano esecutivo delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto e messa in pristino delle aree, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale;
- di presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione del funzionamento di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso, il piano esecutivo delle operazioni necessarie per la relativa dismissione e messa in pristino delle aree interessate, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale

Il provvedimento finale indica inoltre:

- la tempistica di cui all'art.15 del D.P.R. 380/01;
- le eventuali modalità di presentazione di garanzia finanziaria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto secondo i criteri generali fissati con specifica deliberazione della Giunta Regionale

Nel caso di esito negativo dei lavori della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento comunica preventivamente, con le modalità di cui all'articolo 10 bis della legge 241/1990 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

CONTROLLI E VERIFICHE

La Regione si riserva la possibilità di eseguire controlli sulle varie fasi di realizzazione, gestione e smantellamento delle opere relative ai lavori di cui all'autorizzazione unica rilasciata.

VARIAZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto autorizzato alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dandone comunicazione alla Direzione Urbanistica. Il Dirigente della Direzione Urbanistica decreta la volturazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, disponendo il subentro in tutti i diritti e gli obblighi in capo al soggetto precedentemente autorizzato e informa il Comune e gli altri enti interessati.